



Unione Sindacale Italiana Finanziari

Segreteria Generale

Al Comando Generale Direzione di Sanità

Ai Comandi Regionali ed Equiparati

Oggetto : COVID-19 e redazione d'ufficio della Dichiarazione da Lesione Traumatica (DLT) e del relativo modello "C" (ML/C).

Questa Organizzazione Sindacale, ha ricevuto numerose segnalazioni, per il tramite delle proprie Sezioni Territoriali e Provinciali, da parte di molti colleghi infettati da COVID-19, in merito alla mancata redazione della Dichiarazione di Lesione Traumatica (DLT) delle lesioni contratte per mezzo dell'infezione, nonché del relativo modello c.d. "C" (ML/C).

Sull'eziologia multifattoriale delle infezioni da agenti tossici o infettivi, nonché delle infermità successivamente da riscontrare e classificare, sarebbe utile fare un appunto per ravvisare l'assimilazione della causa virulenta di natura biologica della stessa con la causa violenta, contemplata a pieno titolo nell'ambito delle cause determinanti un evento infortunistico lavorativo.

Tale assimilazione era stata ammessa sin dal 1910 dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione di Torino la quale, in una specifica sentenza¹, aveva considerato infortunio lavorativo il carbonchio manifestatosi in un operaio addetto al trasporto di pelli, e la validità dello stesso principio era successivamente stato riconosciuto dal Legislatore nel R.D. n. 328 del 13 Maggio 1929, quindi nel citato art. 2 del T.U. n. 1765 del 17 Agosto 1935. L'orientamento dottrinale e giurisprudenziale, che ne ha equiparato la causa virulenta alla

¹ Sentenza del 31 Ottobre 1921, FFSS / Migliori;

causa violenta, ha sempre consentito la tutela delle patologie in esame attraverso il loro inquadramento assicurativo nella categoria degli infortuni².

Parimenti a quanto anzidetto, in una recentissima nota INAIL del 17 marzo 2020, si chiarisce che l'infezione da nuovo Coronavirus (COVID-19) va trattata come infortunio sul lavoro e il presupposto tecnico giuridico sarebbe quello dell'equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall'azione del nuovo COVID-19.

Inoltre, con circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione di Sanità nr. 0105755/2020 del 22.04.2020, si rende esplicito il recepimento di quanto già specificato dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN), in ordine alla parificazione dei casi di infezione da COVID-19 a quelli derivanti da cause violente e, ricorrendone i presupposti, le vicende del personale colpito da COVID-19, deceduto o con derivate menomazioni permanenti, potranno essere valutate nell'ambito del riconoscimento quale "Vittima del Dovere", parimenti per il riconoscimento della Causa di Servizio.

Non per ultimo l'INAIL, già nel 2011, ha pubblicato una scheda tratta da: "Il rischio biologico nei luoghi di lavoro - schede tecnico informative"³, che testualmente recita: "negli ultimi decenni (chiaro riferimento agli anni 1990 e 2000 del boom turistico) si è registrato un aumentato flusso di merci e persone da e verso ogni parte del mondo (aeroporti, navi, treni) , fenomeno che ha portato anche alla circolazione di agenti biologici "emergenti" per determinate aree geografiche.

La trasmissione di agenti biologici può, ad esempio, avvenire da parte dei viaggiatori in arrivo, tra i quali possono esservi anche persone affette da patologie infettive in

² Assunto in una nota INAIL raggiungibile al link http://www.malattieprofessionali.it/pdf/monografia_malattia_infortunio.pdf

³ https://www.inail.it/cs/internet/docs/scheda_aeroporti_pdf.pdf?section=attivita

incubazione o con una malattia infettiva in atto, ma anche dalle merci o dai bagagli trasportati.

A ciò si sono aggiunte diverse situazioni di emergenze sanitarie nazionali ed internazionali che hanno coinvolto in modo significativo i viaggi aerei e gli aeroporti (basti ricordare i casi della SARS, dell'influenza aviaria o dell'influenza A H1N1)".

Considerato che la materia in esame è permeabilizzata già a far data dall'inizio del secolo scorso e tuttora ripresa da IGESAN, il fatto violento nell'azione biologica concentrata del fattore microbico o virale penetrato nell'organismo, a prescindere dal carattere traumatico o meno delle modalità di ingresso del germe patogeno, ne giustificherebbe la qualificazione dei potenziali istanti a Vittima del Dovere⁴, nonché al riconoscimento de plano anche della Causa di Servizio tramite la redazione del summenzionato modello C, previa redazione, da parte dei DSS (Direttori dei Servizi Sanitari Regionali), della DLT.

Si rammenta inoltre che la summenzionata Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione di Sanità nr. 0105755/2020 del 22.04.2020, che riprende appieno le direttive di IGESAN (stralcio sotto), è stata oggetto di seguito, con pari nota nr.20744/2021 del 26.01.2021, la quale rimarca le procedure medico legali per il riconoscimento delle lesioni traumatiche da causa violenta con modello ML/C, ovvero:

- 1. Sono pervenute allo scrivente segnalazioni circa mancate redazioni ed errate compilazioni di Modelli ML/C riguardanti la patologia COVID-19*
- 2. Al riguardo questo Ispettorato Generale con le lettere a seguito indicate a. e b., che per pronta lettura si allegano alla presente, ha reso note le corrette procedure medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della specifica patologia infettiva con procedura straordinaria (Modello ML/C).*

⁴ Ad onore del vero, con il Nuovo Testo sul Trattamento del Personale in Quiescenza del Corpo della Guardia di Finanza, edizione 2020 e 2021, a firma del Comandante Generale del Corpo, testualmente si cita al punto 1.2 Trattamento privilegiato per le vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, l'istruttoria si attiva d'ufficio per i dipendenti pubblici Vittime del Dovere (già ex art. 3, comma 2, d.P.R. n. 510/1999).

Si richiama il personale medico ad attenersi scrupolosamente alle citate procedure.

- 3. Si ribadisce, inoltre, la necessità di redigere sempre la Dichiarazione di Lesione Traumatica (DLT)¹ da parte di un Ufficiale medico o funzionario medico dell'Amministrazione alla prima occasione di visita di un dipendente a cui sia stata riscontrata una positività a Sars-Cov2, in qualsiasi sede avvenga il controllo (Policlinico, Centro Ospedaliero, Infermeria presidiaria, di corpo, dell'ente ecc.) in particolare, in occasione del rientro in servizio dopo isolamento o malattia Covid-19, Il medico dovrà verificare se la predetta DLT risulti già redatta, in assenza della quale dovrà procedere alla sua stesura, tenendo conto dell'eventuale documentazione clinico-diagnostica esibita dall'interessato (referto di positività al test, referto pronto soccorso, cartella clinica, esami clinico-strumentali, lettera di dimissione ospedaliera ecc.). Quanto sopra potrà agevolare le eventuali successive pratiche di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e/o per i benefici previsti per le vittime del dovere.*
- 4. Si invitano gli Stati Maggiori/Comando Generale dell'Arma e le altre Amministrazioni in indirizzo a dare diffusione della presente a tutte le strutture sanitarie dipendenti. Analogamente il Comando Operativo di Vertice Interforze informi i contingenti schierati Fuori Area.*

E' evidente dalle premesse della citata Circolare (*sub 1*) che IGESAN, che è l'organo di Vertice della Sanità Militare, era già al corrente della mancate redazioni e/o errate compilazioni dei Modelli ML/C riguardanti la patologia da COVID-19.

Inoltre come specificato al *sub 3*), la necessità di redigere "sempre" la DLT da parte di un Ufficiale Medico alla prima occasione di visita, era e deve essere una priorità insindacabile e non discrezionale.

Per tali ragioni, questa Organizzazione Sindacale ravvisa la necessità impellente ed inderogabile del rispetto di tutte le misure, già previste da IGESAN nelle varie Circolari

cite, in merito alla redazione della documentazione ai fini di un futuro riconoscimento delle Lesioni Traumatiche sopraggiunte da COVID-19.

Tale necessità mira anche a scongiurare eventuali contenziosi amministrativi e/o penali che potrebbero nascere dall'inadempienza delle misure di Vertice imposte alle Amministrazioni competenti, in una prospettiva più ampia secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa (*consacrato dall'art. 97 Cost.*) e che impone alla P.A. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi.

Fiduciosi di un Vostro cortese intervento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Roma 3 marzo 2021

Il Segretario Generale Nazionale dell' USIF

A handwritten signature in black ink, reading "Vincenzo Piscozzo". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial 'V'.

(Vincenzo PISCOZZO)